

CAMERA DEI DEPUTATI N. 187

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ARIOSTO

Annunziata il 29 settembre 1953

Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 103 della Costituzione, ultimo comma, stabilisce che « in tempo di pace i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate ».

Contrastanti interpretazioni ha suscitato l'espressione « appartenenti alle Forze armate », anche per la preesistenza di norme legislative che debbono ritenersi superate dal disposto

costituzionale. Però, al fine di evitare ogni contrasto di interpretazione e per rendere precettiva la volontà del costituente, appare necessario determinare con apposito provvedimento legislativo la competenza dei Tribunali militari in tempo di pace, stabilendo chiaramente quali cittadini italiani, e quando, debbano essere soggetti alla loro giurisdizione.

A questi fini si ispira la proposta di legge che ho l'onore di presentare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, per « appartenenti alle Forze armate » si intendono i cittadini italiani nei periodi in cui sono alle armi.

ART. 2.

In tempo di pace, i tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 3.

Le norme dei Codici militari in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.